

Tesserae iuris

III.1 (2022)



UNIVERSITAS
STUDIORUM

© 2022, Universitas Studiorum S.r.l. - Casa Editrice
via Sottoriva, 9 - 46100 Mantova (MN)
P. IVA 02346110204
www.universitas-studiorum.it

Drafting and layout:
Luigi Diego Di Donna

La pubblicazione della presente rivista è stata resa possibile grazie al contributo del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali dell'Università di Parma, del Dipartimento di Scienze giuridiche, del linguaggio, dell'interpretazione e della traduzione dell'Università degli Studi di Trieste, del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università del Piemonte Orientale, del Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto dell'Università Statale di Milano, del Dipartimento di Economia, Società, Politica dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari e del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell'Università dell'Insubria.

Tesserae iuris

ISSN 2724-2013
Periodico scientifico
S.S.D. IUS/18 "Diritto romano e diritti dell'antichità"

Direttore Responsabile

Salvatore Puliatti (Univ. di Parma)

Comitato di Direzione

Ulrico Agnati (Univ. di Urbino Carlo Bo)
Fabio Botta (Univ. di Cagliari)
Chiara Buzzacchi (Univ. di Milano Bicocca)
Iole Fagnoli (Univ. Statale di Milano)
Paolo Ferretti (Univ. di Trieste)
Paolo Garbarino (Univ. del Piemonte Orientale)
Luigi Garofalo (Univ. di Padova)
Renzo Lambertini (Univ. di Modena e Reggio Emilia)
Maria Antonietta Ligios (Univ. del Piemonte Orientale)
Dario Mantovani (Collège de France)
Luigi Pellicchi (Univ. di Pavia)
Salvatore Puliatti (Univ. di Parma)
Andrea Triscioglio (Univ. di Torino)

Comitato Scientifico

Francesco Arcaria (Univ. di Catania)
Martin Avenarius (Univ. di Colonia)
Anna Bellodi Ansaloni (Univ. di Bologna)
Thomas van Bochove (Univ. di Groninga)
Pietro Cerami † (Univ. di Palermo)
Giovanna Coppola (Univ. di Messina)
Francisco Cuenca Boy (Univ. Cantabria Santander)
Federico De Bujan (Univ. UNED Madrid)
Rosario De Castro Romero (Univ. di Siviglia)
Lucetta Desanti (Univ. di Ferrara)
Thomas Finkenauer (Univ. di Tubinga)

genze giuridiche o giuridico-economiche della società di oggi, in cui dominano a livello globale i capitali tecnologico-finanziari. Per Cardilli il possibile superamento nella società di massa dell'obbligazione intesa «quale veicolo di [indebita] diseguaglianza strutturale» (p. 87) è riscoprire l'«eredità perduta» del diritto romano e, così, in particolare recuperare lo schema romano dell'obbligazione basato su «un'ontologica eguaglianza giuridica di posizioni delle parti nel rapporto» obbligatorio (p. 88), sorretta e completata dall'idea di 'responsabilità', declinata sempre alla luce dell'eguaglianza. È persino inutile sottolineare come questa stimolante riflessione di Riccardo Cardilli trovi anche la sua giustificazione in alcune pressanti urgenze dell'attualità, non ultima la rilevanza assoluta ormai assunta dal debito nei confronti sia dei singoli sia degli Stati, tanto da poter indicare proprio nel debito «una nuova forma di schiavitù» (p. 95). Attingere all'idea romana di *obligatio* nel senso ri-scoperto da Cardilli, potrebbe contribuire, dal punto di vista del giurista e del diritto, a mettere in discussione questa nuova schiavitù. Si tratta di una proposta senz'altro innovativa e che mi pare possa essere ricondotta – lo noto con soddisfazione – all'ambito di quell'attivo recupero dell'«eredità perduta del diritto romano», così intensamente propugnata, soprattutto nella sua ultima straordinaria fase di riflessione scientifica, da Filippo Gallo.

Il tempo dei giuristi romani. La misura del tempo è un problema che ha impegnato da sempre l'uomo, in particolare – e necessariamente – nella sua dimensione sociale, per la necessità intrinseca di regolare nell'ambito della comunità politica, anche primitiva, la vita concreta e le relazioni tra i suoi componenti dipendenti dal suo trascorrere. È un dato scontato, ma non ovvio, che fenomeni naturali, quali la successione del dì e della notte, l'estensione e riduzione progressive del primo rispetto alla seconda in concatenazione con le stagioni, le fasi lunari, abbiano suggerito una divisione del tempo che ha portato alla costruzione, apparentemente appunto naturale, dell'anno, alla divisione dello stesso in giorni, alla divisione dei giorni in unità più ristrette, le ore, e così via. Sappiamo che a Roma il primo calendario annuo (attribuito allo stesso Romolo, poi, a quanto pare, riformato da Numa) era strettamente basato sul c.d. mese lunare ed era perciò composto da 355 giorni, con uno scarto non indifferente rispetto all'anno c.d. solare; di qui la necessità di introdurre giorni aggiuntivi per 'recuperare' rispetto all'anno solare, così che i

due anni tendenzialmente combaciassero. Si è sopperito a questa necessità, aggiungendo ciclicamente all'anno un intero mese intercalare, in genere inserito alla fine di febbraio, o meglio tra febbraio e marzo. Sarà solo la riforma del calendario di Giulio Cesare, come si sa, che eviterà la discrepanza tra calendario 'lunare' e 'calendario 'solare', passando a un calcolo del tempo basato solo sul ciclo solare e, perciò, all'anno di 365 giorni, con l'aggiunta ogni quattro anni di un solo giorno al mese di febbraio (in ciò perfettamente in linea con la più antica tradizione romana) per permettere il predetto allineamento tra anno solare effettivo e quello 'civile'. Gregorio XIII nel 1582 interverrà per recuperare i dieci giorni di ritardo rispetto all'anno c.d. 'tropicco' o 'solare' strettamente inteso, che intanto si erano accumulati, in dipendenza del fatto che aggiungere un giorno ogni quattro anni non è sufficiente a far combaciare in maniera perfetta l'anno giuliano con quello 'tropicco'. Questa lunga premessa è per introdurre la presentazione di un denso e informatissimo libro di Raffaele D'Alessio, dedicato ai problemi del 'tempo' e della sua misura in diritto romano ("Quasi sine tempore". *La dimensione atemporale nel diritto privato romano*, Napoli 2021). Dopo un primo capitolo introduttivo, in cui l'A. motiva la necessità di una nuova ricerca sul 'tempo' in diritto romano, pur in presenza di una ricchissima bibliografia sul tema a partire dai glossatori sino ai giorni nostri, il secondo capitolo del libro (pp. 45 ss.) è dedicato alla minuziosa ricostruzione dei problemi legati alla determinazione del calendario a partire dall'età regia sino a Giulio Cesare e alle sue conseguenze giuridiche, o meglio alle complesse interrelazioni tra diritto e misura del tempo. Osserva l'A. che «la disciplina calendariale riflette...i diversi piani di rilevanza del tempo sacro, del tempo civile e di quello amministrativo» (p. 45), cosicché molti rapporti giuridici, intesi in senso lato, dipendono in maniera stretta dal modo di computo del tempo, sia se si abbia riguardo all'anno nel suo complesso (si pensi, a titolo di esempio, al regime dell'usucapione o a un istituto senz'altro risalente come l'*usurpatio trinoctium*), sia se ci si riferisca alla scansione del giorno e alla determinazione del suo inizio e della sua fine (pp. 72 ss.). Nell'un caso come nell'altro Raffaele D'Alessio individua, sulla scorta delle fonti, uno 'spazio' temporale '*quasi sine tempore*', che, semplificando il suo complesso ragionamento, può essere identificato, quanto all'anno, nel mese intercalare, e, quanto al giorno, nella notte. In relazione al giorno, fu un passaggio fondamentale quello che considerò la notte, da un punto di vista quanto meno giuridico, come integralmente facente parte di esso; venne così individuato, a

partire da Scipione Nasica nel 159 a.C., il *dies civilis*, comprensivo anche della notte: «in quanto priva di tempo autonomo, la notte infatti sarebbe stata ascritta o al giorno precedente o al successivo e divisa al suo interno in coincidenza con la *sexta hora* notturna» (p. 81). In relazione all'anno, altrettanto fondamentale fu la riforma del calendario di Giulio Cesare che, com'è intuitivo, cancellò il problema del tempo/non tempo, costituito dal mese intercalare, e superò le difficoltà sempre più complesse che esso comportava per gli istituti (e i rapporti) giuridici dipendenti o comunque regolati dal trascorrere del tempo. Ora, l'A. pone bene in evidenza come prima di queste riforme gli 'spazi' temporali aggiuntivi, per l'anno, o la notte, per il giorno, erano posti dalla riflessione giurisprudenziale in una 'dimensione atemporale'. Protagonista di questa riflessione è stato, per l'A., Quinto Mucio Scevola a cui va ascritta l'idea della 'finzione di inesistenza' del tempo intercalare, estesa dalla giurisprudenza del principato al giorno bisestile del calendario giuliano. Proprio quest'ultimo, come detto, avrebbe costituito una svolta nel pensiero dei giuristi sul tempo, perché avrebbe portato a un progressivo, ma sembra tuttavia solo parziale, abbandono della suddetta 'dimensione atemporale', verso una interpretazione di determinati istituti, quali specificamente il *postliminium* (pp. 175 ss.), che ha consentito – o ispirato – alla tradizione post-romana, in particolare pandettistica, di costruire i pur discussi concetti dogmatici moderni di 'pendenza' e di 'retroattività'. Questa ricostruzione è fondata in larga parte su un'analisi esegetica precisa degli avverbi di tempo 'in', 'ante', 'intra' e 'post', usati in special modo nelle fonti giuridiche, così da tracciare un quadro il più possibile completo dell'approccio dei giuristi al problema del 'tempo' e della sua misura. Si intrecciano, perciò, nel libro una dimensione storico-esegetica e una dimensione, per così dire, dogmatica, che consentono all'A. di proporre un suggestivo dialogo tra la dottrina civilistica di oggi (e non solo) e il pensiero giuridico romano, e di presentare, come ho accennato, una nuova interpretazione di quel pensiero, sia valorizzando la riforma del calendario a opera di Giulio Cesare come spartiacque tra l'interpretazione del tempo della giurisprudenza repubblicana e quella della giurisprudenza del principato, sia segnalando le persistenze e le differenze tra l'una e l'altra. La sintesi che ho tentato di proporre non esaurisce i tanti profili discussi dal libro e i tanti spunti che esso propone. Dalla sua lettura si esce anche con ulteriori interrogativi e nuove domande, il che è la migliore dimostrazione della fecondità del lavoro di ricerca proposto dall'A.